

CONTRATTO QUADRO

Ai sensi degli articoli 10 e 11 del Decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, per prodotto da utilizzare ai sensi dell'articolo 2 quater della Legge 11 marzo 2006 n.81.

TRA

INALCA S.p.A,

con sede legale in Via Spilamberto 30/C, 41014 Castelvetro (MO), codice fiscale 01825020363 e partita Iva 02562260360 in persona dell'Amministratore Delegato Rag. Paolo Boni,

con stabilimenti in:

- Via Spilamberto 30/, C 41014 Castelvetro (Mo);
- Viale Europa 10, Ospedaletto Lodigiano (Lo);
- Viale delle Scienze 1, 02100 Rieti;
- Contrada Muscale, 98071 Capo D'Orlando (ME);
- Via Due Canali, 13, 42124 Reggio Emilia RE;

(di seguito "Inalca");

MONTAGNA S.p.A. C.da Toscano Ioele snc - 87067 Rossano (Cs) codice fiscale e partita Iva 02755150782, con stabilimento ubicato al medesimo indirizzo in persona del Legale Rappresentante Antonio Montagna,

(di seguito "Montagna");

ITALIA ALIMENTARI S.p.A,

con sede legale in Via Europa 14, 43011 Busseto (PR), codice fiscale 00415710342 e partita Iva 001797570205 in persona dell'Amministratore Delegato Dott. Mauro Fara,

con stabilimenti in:

- Via Marconi 3, 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN),
- Viale Europa 14, 43011 Busseto (PR);
- Via Crocetta 2, 23010 Postalesio (SO);

- Contrada Filiciusa, 87060 Mandatoriccio (CS),

(di seguito “Italia Alimentari”);

CASTELFRIGO LV S.r.l. Via Salvador Allende 6 – 41051 Castelnuovo Rangone (MO)
Italia Codice Fiscale e Partita IVA 03588440366, in persona del Legale Rappresentante
Mauro Fara,

(di seguito “Castelfrigo”);

REALBEEF S.r.l., con sede e stabilimento in Zona ASI, Loc. Tierzi, 83040 Flumeri (AV),
codice fiscale e partita Iva 02320560648 in persona dell’Amministratore Unico Sig. Gerardo
Cozza,

con stabilimenti in:

- Località Tierzi Zona Industriale ASI, 83040 Flumeri (Av);
- Via Piani Palombaia, 4, 83050 Rocca San Felice (Av).

(di seguito “Realbeef”);

MACELLO DI PARMA S.r.l., con sede e stabilimento in Strada del Taglio 6/a, 43126
Parma, Codice Fiscale e Partita IVA 02166810347, con stabilimento ubicato al medesimo
indirizzo, in persona del Legale Rappresentante Mirko Dolfen,

(di seguito “Macello Di Parma”);

FIORANI & C S.p.A. con sede legale in Via Coppalati 52, 29122 Piacenza (PC), Codice
Fiscale e Partita IVA 01410740334, in persona del Legale Rappresentante Pietro Fiorani,

con stabilimenti in:

- Via Coppalati 52, 29122 Piacenza (PC);
- Via della Pace 6/C 41051 Castelnuovo Rangone (MO);
- Via Montanara 44 41014 Castelvetro di Modena.

(di seguito “Fiorani”);

AGM S.r.l., Via Prato Grande, Reggio Emilia Codice Fiscale e Partita Iva 01679290351, con stabilimento ubicato al medesimo indirizzo, rappresentata dal Legale Rappresentante Fabrizio Guidetti,

(di seguito “AGM”);

ASSOCARNI, Organizzazione di produttori nel settore delle carni con sede legale in Roma, Piazza di Spagna n.35 rappresentata dal Presidente Luigi Pio Scordamaglia;

CONFEDERAZIONE GENERALE DELL’AGRICOLTURA ITALIANA, Organizzazione di imprese agricole, con sede legale in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 101, rappresentata da Massimiliano Giansanti, in qualità di Presidente;

(di seguito “Confagricoltura”).

(congiuntamente le Parti)

PREMESSO CHE

- a. gli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 prevedono che i soggetti economici costituiti da Organizzazioni di produttori e Organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione possano sottoscrivere contratti quadro relativi ad uno o più prodotti agricoli aventi per oggetto la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti stessi, nonché i criteri e le condizioni generali che le Parti si impegnano a rispettare;
- b. il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.674/TRAV del 30/11/2006, in attuazione dell'articolo 10 comma 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, definisce, con riferimento alla filiera agro energetica, le modalità di stipula dei contratti quadro in mancanza di intese di filiera;
- c. il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.7493 del 12/05/2010, definisce per la filiera agro energetica ulteriori modalità di stipula dei contratti quadro in mancanza di intese di filiera al fine di agevolare l'affermazione e la crescita delle filiere stesse;

d. il summenzionato decreto consente, tra l'altro, anche alle imprese singole di stipulare contratti quadro di cui al precedente punto b), a condizione che le biomasse agricole e agroforestali provengano da almeno tre regioni.

e. la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge finanziaria 2007), come modificata dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, di conversione del decreto legge I ottobre 2007, n. 159, all'articolo I, comma 382-septies, prevede che con decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e di distribuzione di biomasse e di biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, ai fini di accedere agli incentivi di cui al medesimo articolo 1, commi da 382 a 382-quinques, come modificato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99;

f. la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito legge finanziaria 2008), e in particolare l'articolo 2, commi da 143 a 154, stabiliscono i meccanismi con cui è incentivata la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento;

g. il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 dicembre 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2009, n. I, reca modalità per l'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili tramite il meccanismo dei certificati verdi di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e al decreto legislativo n. 387 del 2003, redatto in attuazione dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni;

h. il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 2 marzo 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2010, n. 103, reca le modalità per la tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica per il coefficiente moltiplicativo 1,8 sui certificati verdi, oggi incentivo "GRIN";

i. le circolari 19 novembre 2010 e 7/11/2011 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali individuano le modalità operative di dettaglio cui devono conformarsi

gli operatori della filiera per consentire la tracciabilità e rintracciabilità delle biomasse, ai fini dell'accesso al coefficiente moltiplicativo.

j. il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 luglio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2012, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici, che ha stabilito la conversione del diritto ai certificati verdi in incentivo;

k. Confagricoltura, con sede in Corso Vittorio Emanuele II 101, 00186 Roma, è una Organizzazione professionale di produttori agricoli, con rappresentatività nell'intero territorio nazionale e quindi nelle regioni Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Campania e Calabria coinvolte nella filiera oggetto del presente contratto;

l. Inalca gestisce un impianto a biogas per la produzione di energia elettrica, nella regione Lombardia, alimentato esclusivamente da biomasse di origine animale;

m. Italia Alimentari, Montagna, Castelfrigo, Realbeef, Macello di Parma, Fiorani, AGM sono società controllate e/o partecipate da Inalca operanti nel settore delle carni e dei sottoprodotti di origine animale; tali società sono produttrici, tra l'altro, di biomasse di origine animale idonee alla valorizzazione energetica;

n. Assocarni, con sede in Piazza di Spagna 35, 00187 Roma, è un Associazione nazionale di produttori del settore delle carni;

o. il presente contratto quadro, successivamente alla stipula, potrà essere sottoscritto anche da altri soggetti, in possesso dei requisiti previsti dal Decreto legislativo 102/05 e successivi provvedimenti di attuazione;

p. lo sviluppo delle agroenergie è previsto dalla Legge 2 marzo 2006 n. 81;

q. il presente contratto quadro fa seguito al contratto quadro sottoscritto in data 15 marzo 2012 tra INALCA, MONTANA ALIMENTARI, SARA, I.B.I.S. Spa, REALBEEF Srl, ASSOCARNI E CONFAGRICOLTURA, con scadenza 15 marzo 2022.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente contratto quadro, quali definizioni di specificazione o aggiuntive rispetto a quelle di cui al capo primo - articolo 1 del Decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, si intendono:

- a. "prodotto" o "prodotti": biomassa derivante da coltivazioni dedicate e residui delle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché residui e rifiuti derivanti dall'agroindustria e dalla lavorazione dei prodotti agroalimentari, con destinazione ad uso energetico ai sensi dell'articolo 2 quater della Legge 2 marzo 2006 n. 81;
- b. Contratto: il presente contratto quadro;
- c. Contratti-tipo: si intendono i modelli di contratti di fornitura della biomassa agli operatori elettrici di cui al presente contratto quadro; i contratti tipo sono specifici per ciascuna tipologia di biomassa destinata alla produzione di energia elettrica.

Articolo 3 - Finalità e obiettivi

Con il Contratto, stipulato nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 33 del Trattato istitutivo della Comunità Europea e nei limiti di cui all'articolo 2, comma I, del regolamento (CEE) n. 26/1962 del Consiglio, del 4 aprile 1962, e successive modificazioni, le Parti intendono sviluppare sinergie nel processo della valorizzazione energetica dei loro prodotti, ai fini della loro trasformazione in energia elettrica attraverso gli impianti appartenenti agli operatori elettrici di cui al presente contratto quadro e riconosciuti ai sensi del D.M. 2 marzo 2010.

Per raggiungere tali finalità, vengono individuati i seguenti obiettivi:

a) Orientamento del mercato di riferimento.

Inalca, ha individuato nelle filiere agro energetiche un'ulteriore opportunità di sviluppo delle proprie caratteristiche e potenzialità imprenditoriali avendo sviluppato impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Inalca è individuata come l'operatore elettrico del presente contratto quadro. Inalca è anche produttore di biomasse negli stabilimenti produttivi precedentemente individuati.

Montagna, Italia Alimentari, Castelfrigo, RealBeef, Macello di Parma, Fiorani, AGM dispongono di biomasse di origine animale derivanti dai propri cicli industriali destinate all'utilizzo energetico presso gli operatori elettrici individuati nel presente contratto quadro.

Confagricoltura, in rappresentanza del mondo imprenditoriale agricolo, individua nelle filiere agro energetiche di cui al presente contratto un'opportunità per il miglioramento della redditività dell'imprenditore agricolo attraverso la fornitura di biomasse per uso energetico, nonché attraverso la possibilità di utilizzo agronomico dei residui ottenuti dal processo di trasformazione energetica delle biomasse (digestati e ammendanti compostati), nel rispetto della salvaguardia dell'ambiente.

b) Sicurezza di approvvigionamento.

Inalca, in qualità di operatore elettrico, necessita di forniture costanti per l'alimentazione dell'impianto per tutta la durata dell'esercizio. Al fine di raggiungere adeguati livelli di sicurezza nell'approvvigionamento di materia prima idonea, per ottimizzare la logistica, è stato convenuto tra le Parti il bacino di approvvigionamento di riferimento.

Le Parti, o direttamente o attraverso società da esse indicate, si impegnano inoltre a promuovere la stipula di contratti tipo di fornitura alle imprese agricole ed agroalimentari, prevedendo espressamente in essi, gli standard qualitativi, le condizioni commerciali, le condizioni di consegna e la determinazione delle quantità, in relazione alla specificità di ciascuna tipologia di biomassa oggetto di trasformazione energetica da parte dell'operatore elettrico ed al relativo bacino di riferimento.

Le eventuali modifiche ai predetti contratti verranno effettuate concordemente dalle Parti con la finalità di adattamento alle norme vigenti, o di modifica di altre condizioni contrattuali (commerciali o tecniche), sempre nel rispetto delle norme applicabili e del Contratto.

c) Miglioramento della qualità dei prodotti e definizione di standard qualitativi minimi e tutela ambientale.

I prodotti dovranno essere di natura sana, leale e mercantile, nonché dovranno rispettare le norme vigenti in materia, con particolare riferimento alla tutela della salute e dell'ambiente.

Le Parti si impegnano ad applicare i sistemi di tracciabilità nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 02/03/2010 e sue successive modifiche e/o integrazioni.

Articolo 4 - Campo di applicazione

Il Contratto si applica esclusivamente nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana e della Comunità Europea.

Articolo 5 - Durata

Il Contratto avrà scadenza al 31 dicembre 2024, salvo ulteriore proroga da definire di comune accordo tra le Parti. Le Parti procedono annualmente alla verifica degli obiettivi, previsti nell'ambito degli specifici contratti di fornitura, per l'eventuale loro revisione in funzione dell'andamento della produzione e/o dell'andamento del mercato anche ai fini dell'inserimento di nuovi prodotti.

Articolo 6 - Contratto tipo

In esecuzione del Contratto, le Parti stipuleranno idonei contratti di fornitura nel rispetto dei contenuti del Contratto. Tali contratti potranno essere sottoscritti dalle Parti o da società da esse indicate ed in ogni caso dai loro corrispettivi di volta in volta aventi causa.

Articolo 7 - Obblighi

Le Parti si impegnano a rispettare le condizioni stabilite nel Contratto e ogni sua violazione viene considerata ai fini degli articoli 1453 e 1455 del codice civile di grave importanza, con conseguente diritto al risarcimento degli eventuali danni. Le Parti sono, inoltre tenute al rispetto delle obbligazioni loro riservate dal Decreto Ministeriale delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 02/03/2010.

Articolo 8 - Criteri per la definizione dei parametri economici

La determinazione del prezzo avverrà attraverso la trattativa e la stipula dei contratti di fornitura tra le Parti (acquirente e venditore); tale prezzo dovrà tenere conto sia dei costi di produzione e logistici relativi alle forniture franco impianto di trasformazione, sia del valore di mercato ove presente e saranno relazionati ai parametri energetici del prodotto e del suo contenuto in acqua.

Articolo 9 - Riconoscimento delle Cause di forza maggiore

Le Parti individuano, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti cause di forza maggiore che giustificano il mancato rispetto totale o parziale delle obbligazioni reciprocamente assunte dalle Parti firmatarie di un contratto di fornitura:

eventi socio-politici (scioperi, tumulti ed insurrezione), gravi eventi atmosferici, climatici e geologici, gravi crisi di mercato.

Articolo 10 - Determinazione dei contributi

Le Parti possono prevedere di comune accordo la corresponsione di contributi esclusivamente per eventuali attività di ricerca, sperimentazione, studio, indagini di mercato e promozione da esse svolte nell'ambito e secondo le finalità del Contratto, fissando l'entità e la modalità di corresponsione. In tal caso, i costi per le attività di cui al presente articolo, al netto di eventuali contributi provenienti da soggetti terzi, compresi enti pubblici, verranno ripartiti di comune accordo tra le Parti.

Articolo 11 - Modificazioni e/o integrazioni

Tutte le modificazioni e/o integrazioni, al Contratto, anche a seguito del necessario recepimento di modifiche del quadro normativo di riferimento, dovranno essere concordate e approvate per iscritto tra le Parti.

Articolo 12 - Tutela dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196/2003, le Parti dichiarano di essere informate che i dati personali che le riguardano, reciprocamente comunicati in occasione delle procedure di perfezionamento del Contratto, sono suscettibili di trattamento da parte di ciascuna di esse.

Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente al rispetto delle clausole contrattuali e degli obblighi di legge inerenti alla stipulazione e alla gestione del Contratto.

Le Parti garantiscono reciprocamente che i dati personali saranno trattati per le finalità suindicate, secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e con la tutela della riservatezza e dei diritti delle medesime. I dati stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e

successivamente trattati, comunque nel rispetto degli obblighi di conservazione documentale previsti dalle norme vigenti.

I dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti:

- le società di informatica della cui collaborazione le Parti eventualmente si avvarranno;
- gli istituti bancari incaricati dei pagamenti;
- gli organi della Pubblica Amministrazione per l'espletamento dei loro compiti istituzionali, in attuazione di disposizioni di legge;
- le società che gestiranno servizi postali informatizzati o forniscono alle Parti altri servizi collaterali;
- gli eventuali consulenti legali, tributari e finanziari delle Parti.

Le Parti hanno facoltà di esercitare i diritti di cui all' articolo 7 del Decreto legislativo n. 196/2003.

Articolo 13 - Arbitrato

Le Parti convengono di risolvere qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra loro in merito alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del Contratto mediante arbitrato rituale che verrà affidato ad un collegio di tre arbitri. Inalca, in rappresentanza e per conto anche di Montagna, Italia Alimentari, Castelfrigo, Real Beef, Macello di Parma, Fiorani e AGM designerà un arbitro, Confagricoltura nominerà il secondo; l'attore nella richiesta di arbitrato e il convenuto nei modi e termini stabiliti dall' articolo 810, comma 1, codice di procedura civile; il terzo arbitro sarà nominato consensualmente dai due arbitri di nomina delle Parti e agirà in veste di Presidente del collegio arbitrale. Nel caso in cui il convenuto non provveda a designare il proprio arbitro entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta di arbitrato contenente la nomina dell'arbitro dell'attore, o nel caso in cui i due arbitri nominati dalle Parti non si accordino per la nomina del terzo arbitro, quest'ultimo, ovvero comunque l'arbitro non tempestivamente nominato o di cui sia necessaria la sostituzione, sarà nominato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su istanza di una delle due Parti. L'arbitrato si svolgerà a Modena. Il collegio arbitrale renderà il lodo entro 60 giorni dalla data in cui tutti gli arbitri avranno accettato il loro incarico. Qualsiasi controversia o vertenza che non possa

essere affidata alla competenza arbitrale sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Modena.

Art.14 Comunicazioni al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Il presente Contratto Quadro è trasmesso a mezzo pec, a cura delle Parti ed entro dieci giorni dalla stipulazione, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali il quale, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, può formulare osservazioni circa la rappresentatività delle parti contraenti e la conformità degli accordi alla normativa comunitaria e nazionale. Decorso tale termine senza osservazioni, il presente Contratto si intende efficaci.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, li 20/12/2021

INALCA S.p.A.

L'Amministratore Delegato


Sig. Paolo Boni



MONTAGNA S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Sig. Antonio Montagna



ITALIA ALIMENTARI S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Sig. Mauro Fara




A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mauro Fara', written over a horizontal line.

CASTELFRIGO LV S.r.l.

L'Amministratore Delegato

Sig. Mauro Fara




A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mauro Fara', written over a horizontal line.

REALBEEF S.r.l.

L'Amministratore Unico

Sig. Gerardo Cozza



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gerardo Cozza', written over a horizontal line.

MACELLO DI PARMA S.r.l.

L'Amministratore Delegato

Sig. Mirko Dolfen



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mirko Dolfen', written over a horizontal line.

FIORANI & C. S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Sig. ~~Antonio~~ Fiorani **PIETRO**



AGM S.r.l.

Il Presidente del C.d.A

Sig. Fabrizio Guidetti



ASSOCARNI

Il Presidente

Luigi Pio Scordamaglia



CONFAGRICOLTURA

Il Presidente

Massimiliano Giansanti



